

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE, QUANTIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEGLI ONERI ISTRUTTORI DOVUTI PER I PROCEDIMENTI
DI CUI ALL'ART. 123 DELLA L.R. 30/2015**

1. Premessa

Il presente allegato definisce gli importi e fornisce indicazioni sulle modalità di pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 123 della l.r. 30/2015 relativamente ai:

- a) procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani e programmi o di singoli progetti, interventi ed attività;
- b) procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.

Come previsto dal comma 2 dell'articolo 123, il versamento degli oneri istruttori non è dovuto quando il valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività è inferiore a € 200.000,00, corrispondente alla somma di € 40,00 (0,2 per mille di € 200.000,00).

Non si procede al versamento di ulteriori oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo. Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I soggetti gestori di aree protette nazionali facenti funzione di organismi di gestione dei siti Natura 2000 provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti. Gli Enti Parco Regionali si attengono alle presenti disposizioni fatte salve diverse determinazioni dei rispettivi Consigli Direttivi, opportunamente motivate, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

2. Tariffa da applicare per le procedure di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora

La quantificazione degli oneri istruttori è determinata, come sopra anticipato, nella misura dello 0,2 per mille (2€ ogni 10.000€) del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o al progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al P/P/P/I/A.

Nel caso di presentazione di un'istanza relativa a un P/P/P/I/A per il quale fosse necessario il rilascio **sia della VInCA sia del Nulla osta/autorizzazione/altro atto di assenso comunque denominato** connesso alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora, la quantificazione degli oneri istruttori è determinata nella misura dello 0,2 per mille (2€ ogni 10.000€) del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa P/P/P/I/A, maggiorato del 20%.

3. Attestazione di pagamento

In allegato a ciascuna istanza di Valutazione di Incidenza ambientale (di seguito VInCA), Nulla Osta o altro autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato connesso alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora (di seguito denominato Nulla Osta/autorizzazione/altro atto di assenso), deve essere presentata, quale parte integrante e sostanziale dell'istanza, l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori: detto versamento deve essere effettuato con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

4. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività

4.1. Il valore complessivo delle opere da realizzare nell'ambito del progetto proposto, o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'istanza, sottoscritto dal proponente avente titolo o da soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo.

4.2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al P/P/P/I/A, il proponente è tenuto a presentare gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), **deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o da soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.**

4.3. Gli importi destinati alle espropriazioni e gli oneri di urbanizzazione non concorrono alla determinazione del valore complessivo delle opere, in quanto non comportano un appesantimento delle istruttorie di VInCA e Nulla Osta/autorizzazione/altro atto di assenso comunque denominato e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.

4.4. Tutte le somme di cui ai punti precedenti sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota ovvero della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4.5. Nel caso di interventi di utilizzazione forestale, il valore complessivo del progetto/intervento è determinato prendendo a riferimento il valore di mercato del soprassuolo (bosco in piedi).

5. Restituzione degli oneri

5.1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

5.2. L'esito negativo del procedimento ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente.

5.3. Nel caso in cui l'istanza sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, l'Autorità medesima provvede d'ufficio alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente.

5.4. Nel caso in cui gli oneri istruttori siano stati versati indebitamente o siano stati versati in misura superiore a quella dovuta, è facoltà del proponente richiedere il rimborso totale o parziale delle somme pagate previa presentazione di apposita istanza.

6. Modalità di versamento

6.1 Il versamento degli oneri istruttori dev'essere effettuato con le modalità di seguito indicate.

- Per gli enti tenutari di contabilità speciali di cui alle Tabelle A e B allegate alla L.720/1984 mediante girofondi su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311
- Per tutti gli altri soggetti, in alternativa:
 - mediante bonifico su c/c bancario intestato a Giunta Regionale Toscana acceso c/o Banco BPM spa IBAN IT54U0503402801000000005561 SWIFT BAPPIT21N25, oppure
 - mediante accredito sul conto corrente postale n. 1503 intestato a "Regione Toscana proventi diversi generico", codice IBAN IT20Y0760102800000000001503.

6.2 Nella causale deve essere indicato il seguente riferimento: l.r. 30/2015 – oneri istruttori.

7.Esenzioni e casi particolari

7.1 Ai sensi dell'articolo 123 comma 3bis, della l.r. 30/2015 sono esentate dal pagamento degli oneri istruttori per i procedimenti di cui al paragrafo 1, le istanze delle amministrazioni pubbliche relative a piani, programmi o singoli progetti, interventi ed attività finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale. A titolo non esaustivo si considerano tali:

- piani, programmi, singoli progetti, interventi ed attività relativi alla fruizione dei Siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali regionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli stessi;
- interventi ed attività di divulgazione e promozione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali.

7.2 Sono altresì fatte salve, ai sensi del medesimo articolo 123 comma 3bis, le esenzioni dal pagamento di oneri espressamente previste da specifiche normative di settore.

7.3 In applicazione dell'articolo 123 comma 4 della l.r.30/2015 sono altresì esentati dal pagamento degli oneri istruttori per i procedimenti di cui al paragrafo 1, i soggetti pubblici e privati in caso di piani, programmi, progetti, interventi o attività aventi finalità di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico ambientale regionale finanziati dalla Regione. A titolo non esaustivo si considerano tali:

- attività di studi, ricerca e monitoraggio di specie (fauna e flora) e habitat di importanza conservazionistica;
- interventi, progetti e attività in attuazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali regionali e delle misure di conservazione di cui alla DGR 1009/2025.

7.4 Il versamento degli oneri istruttori non è dovuto nei seguenti casi in cui il pagamento degli oneri costituisce una partita di giro fra diverse poste di bilancio:

- nel caso di piani/programmi e progetti/interventi/attività sottoposti ai procedimenti di cui al paragrafo 1 presentati da una struttura regionale o da un ente dipendente regionale;
- nel caso di progetti/interventi di difesa del suolo effettuati in avvalimento da parte dell'Amm.ne Regionale;
- nel caso di interventi pubblici forestali, come definiti dall'art. 10 della l.r. 39/2000;
- nel caso di piani/programmi di gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale di cui al Titolo IV, Capo I della l.r. 39/00, redatti dagli Enti competenti alla gestione dei complessi agricolo forestali regionali individuati dall'allegato B della l.r. 39/00.

7.5 Il versamento degli oneri istruttori si intende già assolto nei seguenti casi:

1) qualora il rilascio dei provvedimenti di V.inc.A., Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati confluisca nelle procedure di:

- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Verifica di Assoggettabilità a VIA;
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o verifica di Assoggettabilità a VAS.

2) nel caso di procedure semplificate per interventi ricorrenti, a condizione che, in esito alla verifica istruttoria preliminare, non risulti necessaria l'attivazione della procedura di screening o di valutazione appropriata;

3) per singoli interventi di utilizzazione forestale previsti da un piano di gestione/piano dei tagli approvato, per il quale siano già stati versati i relativi oneri istruttori, in considerazione del fatto che la mera verifica di conformità dell'intervento al piano non comporti un aggravio del procedimento tale da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi.